

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Numero: ACQ-.... -20...

1. Oggetto del Contratto

1.1. Con la stipula delle presenti condizioni generali (il "Contratto") tra

Phase Motion Control S.p.A. con sede legale in Genova, in Via Cibrario,4 - Cap. 16154, C.F. e P.IVA IT 03425740101, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (nel prosieguo: "Acquirente");

e

.....con sede in in Via , C.F. e P.IVA _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e-mail _____, PEC _____ (nel prosieguo: "Fornitore"),

L'Acquirente e il Fornitore singolarmente indicati come "Parte" e cumulativamente indicate come le "Parti", intendono regolare preventivamente i termini e le condizioni di tutti i loro futuri rapporti di fornitura e/o di appalto di servizi ed in particolare degli Ordini (come definiti all'articolo 2 che segue). La disciplina dettata dal presente Contratto si applicherà ai rapporti contrattuali tra le Parti, salvo deroghe concordate per iscritto e inserite di volta in volta negli Ordini.

- 1.2. Le Parti si danno espressamente atto che, ferma l'applicazione delle condizioni generali di cui al presente Contratto, ogni Ordine è un contratto dotato di propria autonomia e l'eventuale contestazione sull'adempimento di singoli Ordini non dispiegherà alcun effetto, di qualsivoglia natura, in relazione agli altri Ordini, fatto salvo quanto previsto espressamente dal presente Contratto ed, in particolare, quanto previsto dall'articolo 19 (Clausole risolutive espresse).
- 1.3. Le Parti concordano che il presente Contratto costituirà parte integrante dei singoli Ordini anche qualora non vi sia richiamo espresso, obbligandosi le Parti a dare attuazione alla disciplina prevista dal presente Contratto.
- 1.4. Ogni eventuale modifica al presente Contratto, così come ai singoli Ordini, dovrà essere pattuita espressamente per iscritto a pena di nullità della modifica stessa, senza che ciò comporti lo scioglimento del presente Contratto.
- 1.5. Il presente Contratto è stipulato per un tempo indeterminato. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di novanta (90) giorni tramite atto scritto da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC. In caso di recesso, gli Ordini in corso di esecuzione rimarranno validi e il Fornitore si impegna a portarli a compimento anche per il caso in cui la relativa fornitura si svolga successivamente al decorso del termine di preavviso per il recesso.
- 1.6. Il presente Contratto (così come i singoli Ordini) non potrà in alcun caso ingenerare tra l'Acquirente e il Fornitore alcun rapporto di subordinazione, parasubordinazione o di agenzia, essendo il Fornitore libero di organizzare autonomamente la propria attività imprenditoriale, senza obblighi di orario, itinerario o mansioni proprie del lavoratore dipendente ovvero con carattere di continuità come quelle del "parasubordinato" o dell'agente. Il presente Contratto (così come i singoli Ordini) non costituirà

partnership, né joint venture, né dà luogo ad alcun diritto di esclusiva a favore del Fornitore.

2. Definizioni

- 2.1. Salvo diversa precisazione, i termini scritti con maiuscole nel presente Contratto, al singolare o al plurale, avranno il seguente significato:

Con "Contratto" si intendono le presenti condizioni generali, come integrate dall'Ordine e dai relativi allegati.

Con "Acquirente" si intende la Phase Motion Control Spa e/o i suoi successori diretti o successivi e/o società consociate;

Con "Fornitore" si intende il fornitore di beni e/o servizi indicato in epigrafe;

Con "Parti" si intende il Fornitore e l'Acquirente e "Parte" sarà interpretato di conseguenza;

Con "Elemento" si intende qualsiasi sistema, assieme, sotto-assieme, componente, parte di ricambio, software, documento o altri beni e servizi resi dal Fornitore e come indicati nel relativo Ordine e nella Documentazione tecnica cui si fa riferimento;

Con "Part Number" ("PN") si intende il codice identificativo dell'Elemento o delle parti che lo compongono;

Con "Specifica" si intende uno o tutti i requisiti tecnico-funzionali dell'Elemento caratteristiche specificate nei documenti cui si fa riferimento nell'Ordine;

Con "Ordine" si intende qualsiasi ordine di acquisto di beni o fornitura di servizi e relative modifiche richieste dall'Acquirente, formulato in base all'allegato modello;

Con "Lead Time" si intende il periodo di tempo necessario per la realizzazione dell'Elemento da parte del Fornitore;

Con "Consegna" (riferita all'Elemento) si intende la consegna dei beni (Elemento/i) e/o la prestazione del/i servizio/i oggetto della fornitura;

Con "Operatore" si intende qualsiasi società, persona fisica o ente detentore della proprietà o dell'utilizzo legittimo dei prodotti dell'Acquirente e/o che ha stipulato un contratto di assistenza clienti con l'Acquirente;

Con "Cambio di Controllo" si intende l'acquisizione da parte di terzi del controllo diretto o indiretto del Fornitore. Si riterrà che una parte terza controlli direttamente o indirettamente il Fornitore nel caso in cui: detenga la maggioranza dei diritti di voto del Fornitore; o abbia il diritto di nominare o destituire la maggioranza del consiglio di amministrazione del Fornitore, del comitato esecutivo, del consiglio di gestione o di qualsiasi altro organismo incaricato della gestione o che controlli la gestione del Fornitore; o che abbia il diritto di esercitare un'influenza dominante o decisiva sul Fornitore.

3. Ordini

- 3.1. L'Acquirente richiederà le forniture al Fornitore mediante Ordini da inoltrarsi di regola a mezzo e-mail, utilizzando il modello allegato al presente Contratto che indica le informazioni e i riferimenti qui di seguito indicate/i: descrizione dell'Elemento(i), Part Number, quantità dell'Elemento(i), prezzo, data di Consegna, luogo di Consegna, riferimento della Specifica, requisito qualitativo.
- 3.2. Qualsiasi modifica e/o integrazione dell'Ordine dovrà essere richiesta dall'ufficio acquisti dell'Acquirente per iscritto con una modifica d'Ordine da inoltrarsi di regola mediante e-mail.
- 3.3. Qualsiasi altra forma di richiesta o comunicazione non sarà suscettibile di modificare o integrare un Ordine e non darà al Fornitore alcun diritto di rivendicare alcun genere di costo o spesa eventualmente sostenuto dal Fornitore.
- 3.4. L'Ordine trasmesso dall'Acquirente al Fornitore sarà subordinato all'accettazione da parte del Fornitore, entro sette (7) giorni dalla sua data di trasmissione. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore sarà trasmesso, per iscritto (anche a mezzo e-mail) all'ufficio acquisti dell'Acquirente e conterrà l'accettazione espressa del relativo Ordine (e/o variante/modifica dello stesso), nonché qualsiasi altro documento ivi allegato e/o cui si faccia riferimento in detto Ordine (e/o variante/modifica dello stesso). L'accettazione dovrà indicare espressamente la data ed il numero dell'Ordine, nonché gli eventuali documenti ivi allegati e/o cui si faccia riferimento nell'Ordine. Il perfezionamento dell'Ordine si considererà avvenuto nel momento in cui l'Acquirente abbia ricevuto la summenzionata accettazione. È fatto divieto al Fornitore di intraprendere l'esecuzione dell'Ordine prima di aver trasmesso all'Acquirente l'accettazione espressa dell'Ordine (e/o sue varianti/modifiche) secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 3.5. Le informazioni circa la quantità, la dimensione, il prezzo, le caratteristiche tecniche o altri parametri indicati dal Fornitore o acquisiti dall'Acquirente prima della formalizzazione dell'Ordine hanno l'unico scopo di permettere alle Parti una migliore comprensione delle caratteristiche dell'oggetto dell'Ordine e non daranno luogo ad alcun diritto del Fornitore se non recepite nell'Ordine dell'Acquirente.
- 3.6. Le date di Consegna e/o la quantità di ogni singola Consegna potranno subire variazioni a seconda delle variazioni dei ritmi di produzione e/o di eventuali modifiche tecniche. In questi casi, l'Acquirente avrà facoltà di riprogrammare e precisare le date di Consegna e dei quantitativi di ogni singola Consegna; tuttavia, detta riprogrammazione e precisazione delle date di Consegna o dei quantitativi derivanti da variazioni dei ritmi di produzione e/o modifiche tecniche non autorizzeranno il Fornitore ad aumentare il prezzo.
- 3.7. Eventuali costi e/o spese sostenuti/e dall'Acquirente a causa di errori e/o omissioni del Fornitore sulla documentazione da lui stesso presentata saranno a carico di quest'ultimo.

4. Prezzi

- 4.1. I prezzi applicabili sono inderogabilmente quelli stabiliti nell'Ordine, in complesso, si dovranno considerare fissi e invariabili anche in deroga agli articoli 1467 e 1664 c.c.
- 4.2. Salvo quanto diversamente stabilito nell'Ordine, i prezzi includono l'imballaggio e le spese di trasporto.

5. Pagamenti

- 5.1. L'Acquirente effettuerà il pagamento per gli Elementi forniti in conformità con le clausole dell'Ordine e della Specifica cui si fa riferimento nello stesso, ivi inclusi i requisiti di qualità che siano parte integrante dell'Ordine e che debbano essere forniti al momento della Consegna dell'Elemento.
- 5.2. I pagamenti dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito nell'Ordine, purché la fattura sia valida, precisa ed esigibile, e in ogni caso non prima di 7 (sette) giorni dopo l'avvenuta Consegna e a condizione che il Fornitore abbia trasmesso all'Acquirente copia in corso di validità del proprio documento di regolarità contributiva e fiscale (DURC/DURF).
- 5.3. L'Acquirente non sarà responsabile dei ritardi di pagamento derivanti da avvisi tardivi o irregolarità di fatturazione.
- 5.4. In caso di ritardo dei pagamenti in relazione ad uno o più Ordini, il Fornitore non avrà alcun diritto di modificare unilateralmente le previsioni contenute nell'Ordine, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non tassativo, la variazione delle condizioni di pagamento, il blocco delle Consegne e l'interruzione della linea di produzione. In caso di contestazione circa i pagamenti per uno o più Ordini, il Fornitore non potrà sospendere la Consegna degli Ordini già accettati, anche diversi da quelli oggetto di contestazione, e non potrà opporre eccezioni in merito.
- 5.5. Ai fini del pagamento, il Fornitore dovrà emettere la propria fattura ed inviarla all'Acquirente presso l'ufficio amministrazione di questi salvo che l'Acquirente dia diverse indicazioni che dovranno risultare espressamente per iscritto.
- 5.6. Nell'eventualità che l'Acquirente richieda l'invio della fattura anche per posta elettronica, il Fornitore e l'Acquirente stipuleranno un accordo EDI/ di scambio di documenti.
- 5.7. Oltre a quanto previsto dalla legge, ogni fattura dovrà indicare quanto segue: la descrizione, il Part Number, la quantità degli Elementi consegnati, il relativo Ordine pertinente, il numero dell'Elemento(i), la scomposizione dei prezzi nella forma richiesta, l'IVA (se applicabile), la ragione sociale, gli indirizzi delle Parti, il numero del documento di trasporto e tutte le altre eventuali clausole o condizioni specificate e richieste dall'Acquirente nell'Ordine.
- 5.8. Nell'eventualità che la fattura venga emessa in regime di esenzione IVA, la stessa sarà soggetta alle norme vigenti *ratione temporis* e dovrà riportare la seguente dicitura "Operazione non soggetta ad IVA secondo le condizioni di cui agli articoli 8 ed 8 bis del DPR 633/1972", ivi inclusa la dichiarazione di intenti.

6. Imballaggio

- 6.1. I Prodotti dovranno essere imballati senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'Acquirente in conformità con le procedure commerciali uniformi, salva diversa indicazione dell'Acquirente nel relativo Ordine e fermo in ogni caso il rispetto delle norme applicabili, incluse le disposizioni di legge in materia ambientale.
- 6.2. All'Acquirente non sarà addebitato alcun costo per casse speciali e/o scatole atte a contenere l'Elemento. Il Fornitore dovrà occuparsi del ritiro di dette casse/scatole in tempi ragionevoli e, in difetto, le stesse saranno restituite al Fornitore a sue spese.

7. Materiali pericolosi

- 7.1. Tutti gli Elementi soggetti alla legge vigente in materia di classificazione, confezionamento ed etichettatura di materiali pericolosi e di quelli per il cui utilizzo sia richiesta l'adozione di misure di sicurezza per gli addetti al loro trattamento, dovranno essere provvisti a cura del Fornitore di schede di sicurezza con l'indicazione dei componenti principali dell'Elemento, le procedure in uso e le norme di sicurezza da adottare.

8. Spedizione

- 8.1. Le Consegne degli Elementi dovranno essere effettuate DAP Incoterms 2020 (Reso al luogo di destinazione) nel luogo specificato nell'Ordine.
- 8.2. Il Fornitore invierà all'Acquirente (qualora richiesto) tutta la corrispondenza intervenuta con lo spedizioniere designato.
- 8.3. Qualunque costo aggiuntivo che l'Acquirente dovesse sostenere a causa del mancato adempimento di quanto precede da parte del Fornitore, sarà addebitato al Fornitore stesso.
- 8.4. Tutte le Consegne anticipate e non autorizzate potranno essere rifiutate a insindacabile giudizio dell'Acquirente. In caso di accettazione della Consegna anticipata eventuali spese di deposito e custodia degli Elementi saranno addebitate al Fornitore, rimanendo inteso che, in caso di accettazione da parte dell'Acquirente della Consegna degli Elementi anteriormente alla data di Consegna prevista, il termine per il pagamento in capo all'Acquirente decorrerà, in ogni caso, dalla data di Consegna prevista nell'Ordine.

9. Licenze di esportazione

- 9.1. L'Elemento può essere soggetto alle leggi e alle norme sull'esportazione nei paesi da dove il Fornitore esporta; le Parti attestano che la violazione di tali leggi e norme, con particolare riguardo alla destinazione, è vietato.
- 9.2. Nell'eventualità che il Fornitore non sia in grado di conformarsi a quanto sopra indicato, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il(i) relativo(i) Ordine(i), senza pregiudicare i diritti dell'Acquirente di richiedere il risarcimento di tutti i costi/spese, esborsi, danni e perdite subiti(e) a causa di questa violazione e senza incorrere in alcuna responsabilità.
- 9.3. Rimane inteso tra le Parti che i termini di pagamento in capo all'Acquirente rimarranno sospesi sino al momento in cui il Fornitore non avrà adempiuto a quanto previsto nel presente articolo ed abbia dato contezza all'Acquirente del proprio adempimento.

10. Proprietà e Rischi

- 10.1. La proprietà dell'Elemento verrà trasferita all'Acquirente al momento della Consegna dell'Elemento stesso nel luogo designato dall'Acquirente e il rischio passerà all'Acquirente secondo quanto stabilito dalle condizioni DAP degli Incoterms 2020. Questo trasferimento di titolarità e rischio non costituisce accettazione da parte dell'Acquirente dell'Elemento.
- 10.2. Il rifiuto di un Elemento sarà considerato mancata Consegna e, a fronte di tale rifiuto, la titolarità e il rischio ritorneranno in capo al Fornitore.

11. Ritardi

- 11.1. Nel caso in cui si preveda o si verifichi un ritardo che giudichi a sé non imputabile e causi o possa causare un ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore dei suoi obblighi a fronte dell'Ordine, il Fornitore dovrà:
- (a) informare l'Acquirente di detto ritardo nel momento stesso in cui ne venga a conoscenza;
 - (b) fornire una descrizione dell'evento che lo ha causato nel momento stesso in cui ne venga a conoscenza, fornendo una valutazione in relazione agli obblighi che ne siano inficiati;
 - (c) indicare la possibile durata e l'entità di detto ritardo;
 - (d) rendere noti i provvedimenti che saranno adottati;
 - (e) presentare all'Acquirente un programma d'azione per recuperare il ritardo in questione.
- 11.2. Se, a causa di un ritardo, il Fornitore non adempie o informa anticipatamente che non sarà in grado di adempiere all'Ordine entro la data di Consegna prevista, il Fornitore dovrà adoperarsi al massimo per ridurre tale ritardo e dovrà pagare tutti i costi/spese eventualmente sostenuti dall'Acquirente in conseguenza del ritardo, fermo il diritto dell'Acquirente stesso al risarcimento del danno. Il Fornitore dovrà, altresì, attivarsi per mettere a disposizione dell'Acquirente gli Elementi di cui eventualmente disponga, senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'Acquirente, e ciò per la prosecuzione del processo produttivo o manutentivo da parte dell'Acquirente.
- 11.3. Nell'eventualità di un ritardo superiore a sette (7) giorni (periodo di grazia) rispetto alla data di Consegna indicata nell'Ordine, l'Acquirente, oltre ai diritti che gli competano per legge, in forza del presente Contratto ed in virtù dell'Ordine, avrà facoltà alternativamente o cumulativamente di:
- (a) dare istruzioni al Fornitore di inviare l'Elemento mediante un altro mezzo di trasporto e/o ad una destinazione diversa da quella indicata nell'Ordine, a spese del Fornitore;
 - (b) predisporre tutto quanto necessario per il ritiro dell'Elemento, a spese del Fornitore;
 - (c) in ogni caso, applicare la penale di cui all'articolo 20 (Penale) del presente Contratto, secondo i termini e le condizioni ivi previste, e fatturare gli importi di cui a detta penale che dovranno essere pagati dal Fornitore entro trenta (30) giorni data fattura ovvero, a discrezione dell'Acquirente, compensati con importi eventualmente dovuti al Fornitore anche in relazione a Ordini diversi da quello oggetto di ritardo.

12. Visite presso il Fornitore

- 12.1. L'Acquirente, anche al fine di offrire al Fornitore supporto tecnico ed informazioni, avrà facoltà di effettuare visite "ad hoc", anche unitamente ai propri clienti, previo preavviso, presso le sedi di attività del Fornitore e dei suoi eventuali subcontraenti, ispezionando, altresì, l'Elemento e tutti i materiali, le attrezzature e le parti predisposte dal Fornitore e dai suoi eventuali subcontraenti per la fornitura dell'Elemento. Le informazioni scambiate nel corso di tali visite non daranno luogo a diritti o manleve di alcun tipo in favore del Fornitore e rileveranno ai fini del presente Contratto solo ove siano recepite nell'Ordine.

13. Elementi non conformi

In caso di Consegna di Elemento non conforme ai requisiti dell'Ordine, fatti salvi tutti gli altri diritti concessi dalla legge, dall'Ordine e dal presente Contratto, l'Acquirente provvederà a notificare al Fornitore la segnalazione di Non Conformità (NC), alle tariffe di seguito riportate. Sarà facoltà dell'Acquirente fatturare gli importi di cui sotto che dovranno essere pagati dal Fornitore entro trenta (30) giorni data fattura:

- Apertura e gestione pratica NC (€150)
- Ore uomo collaudo (60€/ora)

13.1. L'Acquirente potrà alternativamente o cumulativamente:

- (a) rifiutare l'Elemento e restituirlo al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo (in tal caso il Fornitore dovrà sostituire l'Elemento rifiutato entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla comunicazione della non conformità dell'Elemento – NC);
- (b) richiedere al Fornitore di rilavorare l'Elemento senza indugio per renderlo conforme, a cura, spese e costi del solo Fornitore (in tale caso, l'Elemento dovrà essere rilavorato e riconsegnato conforme e certificato all'Acquirente entro il termine massimo di quindici (15) giorni dalla comunicazione della non conformità dell'Elemento);
- (c) rilavorare direttamente l'Elemento per renderlo conforme, alle tariffe di seguito indicate :

Ore uomo riparazione (60€/ora), e Costi materiale (Markup 10%)

Nei casi di cui alle lettere a) e b) della superiore clausola 0, decorsi i termini di dieci (10) e quindici (15) giorni rispettivamente ivi previsti, l'Acquirente avrà facoltà di applicare la penale di cui all'articolo 20 (Penale) del presente Contratto, anche in deroga ai termini ivi previsti, e fatturare gli importi di cui a detta penale che dovranno essere pagati dal Fornitore entro trenta (30) giorni data fattura, ferma la facoltà dell'Acquirente di compensare gli importi maturati a titolo di penale con quanto eventualmente dovuto al Fornitore in virtù di Ordini anche diversi da quello oggetto della non conformità.

13.2. Nel caso di cui alla lettera c) della superiore clausola 0 l'Acquirente addebiterà al Fornitore tutti i costi e le spese (ivi inclusi quelli relativi a manodopera ed acquisto di parti) necessari alla rilavorazione per rendere l'Elemento conforme e la relativa fattura dovrà essere saldata dal Fornitore entro trenta (30) giorni data fattura, ferma la facoltà dell'Acquirente di compensare gli importi maturati a titolo di rimborso con quanto eventualmente dovuto al Fornitore in virtù di Ordini anche diversi da quello oggetto della non conformità.

13.3. Un Elemento sostituito o sottoposto a rilavorazione a seguito di rifiuto dovrà essere nuovamente sottoposto ad ispezione, procedura di collaudo e certificazione.

13.4. I costi totali di, sostituzione, rilavorazione, ispezione, collaudo e certificazione, nonché di tutto quanto necessario, saranno a carico del Fornitore.

Rimane inteso tra le Parti che i termini di pagamento in capo all'Acquirente in relazione all'Elemento rifiutato rimarranno sospesi sino al momento in cui la non conformità non sia stata superata con una delle modalità di cui alla superiore clausola e il Fornitore abbia assolto ai propri conseguenti obblighi ai sensi del presente articolo.

Nel caso in cui, prima della Consegna dell' Elemento all'Acquirente, il Fornitore, rilevando la non conformità dell'Elemento, la notifichi all'Acquirente per valutazione e delibera tecnica da parte di quest'ultimo, sarà facoltà dell'Acquirente accettare in ogni caso la consegna, addebitando al Fornitore l'importo di Euro 500,00 a titolo di penale, la cui fattura dovrà essere saldata dal Fornitore entro trenta (60) giorni data fattura, ferma la facoltà dell'Acquirente di compensare gli importi maturati a tale titolo con quanto eventualmente dovuto al Fornitore in virtù di Ordini anche diversi da quello oggetto della non conformità.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dai successivi articoli 19 (Risoluzione degli Ordini) e 20 (Penale).

14. Garanzia

- 14.1. Il Fornitore dichiara che entro il momento della Consegna verificherà ciascun Elemento fornito in adempimento di ciascun singolo Ordine e garantisce che l'Elemento sarà conforme all'Ordine, alla Specifica, ai requisiti ed a tutta l'ulteriore documentazione di cui all'Ordine. Il Fornitore garantisce altresì che ciascun Elemento sarà esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l'esecuzione, la lavorazione ed il processo, sarà idoneo allo scopo per cui è previsto, nonché perfettamente funzionante e che è, altresì, esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.
- 14.2. Qualunque eventuale vizio/difetto/non conformità/inidoneità/disfunzione che dovesse riguardare un Elemento sarà denunciata per iscritto dall'Acquirente al Fornitore entro i termini di legge, posto che tutti gli Elementi che verranno consegnati all'Acquirente dovranno intendersi consegnati con dichiarazione da parte del Fornitore di aver verificato ciascun Elemento previsto nell'Ordine e di garantire (i) che ciascun Elemento è conforme all'Ordine, alla Specifica, ai requisiti e a tutta l'ulteriore documentazione di cui all'Ordine e (ii) che l'Elemento è esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale, l'esecuzione, la lavorazione ed il processo, è idoneo allo scopo per cui è previsto, nonché perfettamente funzionante e che è, altresì, esente da vincoli, cauzioni o oneri, ipoteche, gravami e diritti di terzi di qualsiasi genere e da controversie imputabili a violazione di brevetti.
- 14.3. Il periodo di garanzia degli Elementi avrà una durata di due (2) anni dalla data di consegna, ovvero dalla data di consegna da parte dell'Acquirente al proprio cliente del bene oggetto di manutenzione o di produzione da parte dell'Acquirente medesimo.
- 14.4. In caso di non conformità, vizio, difetto, inidoneità o disfunzione dell'Elemento durante il periodo di garanzia, lo stesso dovrà essere riparato o sostituito dal Fornitore entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla ricezione della relativa denuncia da parte dell'Acquirente. In difetto, l'Acquirente avrà facoltà di applicare la penale di cui all'articolo 20 (Penale) del presente Contratto e fatturare gli importi di cui a detta penale che dovranno essere pagati dal Fornitore entro trenta (30) giorni data fattura, ferma la facoltà dell'Acquirente di compensare gli importi maturati a titolo di penale con quanto eventualmente dovuto al Fornitore in virtù di Ordini anche diversi da quello oggetto della non conformità.

14.5. Nell'eventualità che un difetto influisca o si ritenga che influisca in modo critico sull'utilizzo o il funzionamento dell'Elemento o sulla sicurezza del personale, il Fornitore dovrà informare di questo l'Acquirente immediatamente dal momento in cui sia venuto a conoscenza del difetto. Il Fornitore dovrà eseguire tempestivamente, e comunque entro [] dalla segnalazione effettuata dall'Acquirente, le necessarie indagini atte ad identificare la causa intrinseca al fine di porvi rimedio.

14.6. Tutte le summenzionate attività/operazioni eseguite dal Fornitore saranno a suo carico e spese (ivi inclusa la mano d'opera necessaria).

15. Materiale fornito dall'Acquirente

15.1. I beni che l'Acquirente procurerà al Fornitore quali oggetto dell'Ordine rimarranno di proprietà dell'Acquirente stesso e dovranno essere opportunamente contrassegnati e mantenuti in buone condizioni dal Fornitore sino a quando saranno impiegati per la realizzazione dell'Elemento e/o eliminati del tutto secondo le istruzioni dell'Acquirente.

15.2. Il Fornitore non dovrà utilizzare il materiale, le attrezzature o gli apparati per scopi diversi dall'esecuzione degli Ordini per conto dell'Acquirente e dovrà munirsi di adeguata copertura assicurativa per il loro valore totale contro le perdite e i danni per tutto il periodo in cui siano sotto la responsabilità del Fornitore e dei suoi eventuali subcontraenti, ivi inclusi i tempi in cui siano nella disponibilità dei vettori.

16. Subappalto

16.1. Il Fornitore potrà procedere al subappalto di parte dell'esecuzione dell'Ordine solo previa autorizzazione espressa dell'Acquirente, il quale ultimo potrà rifiutare tale autorizzazione – a proprio insindacabile giudizio – ad esempio per ragioni di segretezza, concorrenza, inadeguatezza tecnica e/o giuridica del subappaltatore, inaffidabilità del subappaltatore e/o conflitto di interessi con il potenziale subappaltatore. Al fine dell'assunzione di ogni decisione in relazione alla necessaria autorizzazione, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente elementi idonei ad identificare il potenziale subappaltatore. L'Acquirente sarà tenuta ad esprimere la propria autorizzazione o il proprio rifiuto entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento delle informazioni sopra indicate e, in difetto di riscontro da parte dell'Acquirente entro tale termine, il Fornitore potrà procedere al subappalto di parte dell'esecuzione dell'Ordine. Rimane inteso tra le Parti che la procedura che precede non comporta, in alcun caso, modifica soggettiva del presente Contratto, né dei singoli Ordini e, conseguentemente, i rapporti negoziali intercorreranno solo tra Acquirente e Fornitore.

16.2. Il Fornitore sarà responsabile del rispetto da parte dei suoi subcontraenti di tutti gli obblighi e gli impegni assunti dal Fornitore con gli Ordini nessuno escluso e sarà completamente responsabile nei confronti dell'Acquirente per quanto riguarda l'adeguato adempimento di quanto sopra, come se non fosse stato stipulato alcun subappalto.

17. Riservatezza

17.1. Fatto salvo quanto previsto da eventuali specifici accordi di riservatezza già stipulati e/o stipulandi tra le Parti che prevarranno sul contenuto del presente articolo, in parziale deroga a quanto previsto all'articolo 1 (Oggetto del Contratto) di questo Contratto, per tutto il periodo di durata del presente Contratto ed anche successivamente a detto periodo, ciascuna Parte accetta di mantenere riservati e di impedire l'utilizzo (eccetto che per gli scopi definiti nell'Ordine) e di non divulgare a terzi che non facciano parte dell'organizzazione della Parte ricevente, limitandone altresì la divulgazione

all'interno della propria organizzazione al personale che abbia necessità di esserne a conoscenza, tutte le informazioni e documenti ricevute/i in virtù di Ordini, siano esse/i divulgate/i per iscritto o verbalmente.

- 17.2. Le summenzionate limitazioni relative all'utilizzo ed alla divulgazione non si applicano a informazioni o dati i quali (i) sono di dominio pubblico, (ii) sono utilizzate/i o divulgate/i previo consenso scritto della Parte divulgatrice, (iii) vengono richieste dall'Autorità giudiziaria o da altra autorità e (iv) siano pervenute nel possesso della Parte ricevente indipendentemente dalla consegna fattane dalla Parte divulgatrice.
- 17.3. Il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente, oltre che per le violazioni alla riservatezza commesse dai suoi dipendenti, collaboratori, dirigenti e, più in generale, da tutti i membri della propria "organizzazione" cui dette informazioni siano state divulgate, anche per tutte le violazioni della riservatezza eventualmente poste in essere dai suoi eventuali subcontraenti.

18. Violazione di brevetti

- 18.1. Il Fornitore garantisce espressamente all'Acquirente che gli Elementi (beni e/o servizi) oggetto degli Ordini, le attrezzature per la produzione di serie e gli apparati predisposti dal Fornitore non violeranno alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi.
- 18.2. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente rispetto ad ogni rivendicazione proveniente da terzi per violazioni della proprietà intellettuale, impegnandosi a sostenere la spesa totale derivante da tutte le conseguenze, ivi incluse condanne di natura patrimoniale e transazioni eseguite in relazione alla presunta violazione, onorari dovuti agli avvocati ed altri oneri legali eventualmente sostenute dall'Acquirente o da qualsiasi Operatore e/o da clienti dell'Acquirente a causa di questo.
- 18.3. Il Fornitore dovrà immediatamente informare l'Acquirente in caso di qualsiasi richiesta di risarcimento, processo o azione legale intentata da terzi nei confronti del Fornitore relativamente a un Elemento (ovvero a sue componenti) e in base alla violazione di diritti di proprietà intellettuale.

19. Clausole risolutive espresse

- 19.1. Oltre ai casi di risoluzione del contratto previsti dalla legge per violazione del contratto stesso, nonché alle ipotesi di risoluzione espressamente previste dalle singole clausole del presente Contratto e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 20 (Penale) del presente Contratto, nonché delle specifiche ulteriori penali previste dal presente Contratto, l'Acquirente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione unilaterale di tutti gli Ordini o di parte (o anche solo di uno) di essi ai sensi dell'art. 1456 c.c. nell'eventualità in cui:
- (a) il Fornitore sia soggetto ad una procedura fallimentare o concorsuale, o se il Fornitore, essendo una società, sia messo in liquidazione o sia oggetto di adozione di procedure concorsuali a fronte di qualsiasi legge applicabile relativa a fallimento o insolvenza o al verificarsi di qualsiasi evento analogo in qualsiasi giurisdizione;
 - (b) qualsiasi Elemento previsto nell'Ordine non venga consegnato entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di Consegna prevista dall'Ordine e sue eventuali modifiche;
 - (c) il Fornitore impiegasse personale in violazione della normativa giuslavoristica, fiscale e/o

previdenziale via via vigente;

- (d) qualsiasi Elemento previsto nell'Ordine che sia stato rifiutato ai sensi dell'articolo 13 (Elementi non conformi) del presente Contratto non sia stato, a seconda dei casi, sostituito o rilavorato entro il termine di 10 giorni dalla scadenza dei termini previsti dallo stesso articolo 0 lettere a) e b);
- (e) il Fornitore non sia in grado di rispettare i requisiti di qualità previsti dal "Manuale di qualità per le forniture a Phase Motion Control S.p.A.", allegato al presente Contratto a costituirne parte integrante e sostanziale, e sue eventuali modifiche che è allegato al presente Contratto il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare al momento del perfezionamento del singolo Ordine del presente Contratto.

19.2. Al momento del ricevimento di una notifica di risoluzione di uno o più Ordini da parte dell'Acquirente ai sensi della precedente clausola, il Fornitore dovrà:

- (a) inviare immediatamente all'Acquirente uno stato di avanzamento relativo agli Elementi totalmente o parzialmente completati e immagazzinati nella sede del Fornitore, ivi inclusi gli eventuali stock di materie prime e parti che il Fornitore abbia acquistato da terzi per l'espletamento dell'Ordine al fine di consentire all'Acquirente di valutare se rilevare o meno tali materiali ad insindacabile giudizio dell'Acquirente medesimo, non essendovi quest'ultimo, in ogni caso, tenuto;
- (b) su richiesta dell'Acquirente, agli esiti delle valutazioni di cui al punto precedente, ma senza obbligo alcuno per quest'ultimo, trasferire tempestivamente la titolarità e proprietà (nel caso in cui non sia già stata trasferita) e consegnare, altresì, all'Acquirente tutti gli Elementi, inclusi quelli già parzialmente completati, unitamente ai materiali prodotti/lavorati dal Fornitore ai fini del preciso adempimento di qualsiasi Ordine, al prezzo previsto per gli Elementi completati e, al prezzo di costo che dovrà essere documentato dal Fornitore, per gli Elementi parzialmente completati e per i materiali;
- (c) cessare immediatamente qualsiasi attività di esecuzione relativa agli Ordini risolti e interrompere eventuali subappalti;
- (d) restituire o distruggere, a discrezione e su richiesta dell'Acquirente, tutte le informazioni e tutti i dati utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine, ivi incluse/i ma non limitatamente alle informazioni e documenti ricevute/i dall'Acquirente in virtù dell'Ordine/i e/o qualsiasi altra informazione e supporto a tal fine; e,
- (e) rimborsare all'Acquirente tutti i costi, le spese, le perdite e i danni subiti dall'Acquirente per porre rimedio all'inadempienza del Fornitore unitamente a tutti i costi sostenuti dall'Acquirente stesso per produrre gli Elementi o per supportare soluzioni alternative.

20. Penale

20.1. Fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 19 (Clausole risolutive espresse) che precede, l'Acquirente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 5% dell'importo della fornitura o del valore del servizio previsto nel singolo Ordine per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esatto



Phase Motion Control S.p.A.

Headquarters / Legal address
Via Luigi Cibrario 4,
16154 Genova, Italy

Warehouse
Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 4,
16154 Genova, Italy

Ph.+39 010 835161
info@phase.eu
administration@pec.phase.eu

Cap Soc. Int. Versato Euro 5.000.000
Iscr. Reg. Imprese di Genova - R.E.A. GE - 343807
C.F./P.IVA IT03425740101

www.phase.eu

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

adempimento sino ad un massimo del 20% dell'importo della fornitura o del valore del servizio di cui al singolo Ordine, fermo il diritto dell'Acquirente di pretendere il risarcimento del maggior danno che sia conseguenza del ritardo del Fornitore rispetto alla data di Consegna di cui all'Ordine.

- 20.2. Il Fornitore si obbliga comunque a manlevare e tenere integralmente indenne l'Acquirente rispetto a qualsiasi somma gli venisse richiesta da terzi a titolo di penale in conseguenza dell'inadempimento (incluso il ritardo) del Fornitore.
- 20.3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 19, qualora il Fornitore si rendesse responsabile di condotte che comportino l'applicazione di penali ai sensi del presente Contratto per un ammontare complessivo superiore al 20% del valore delle forniture o dei servizi dovuti per ogni anno o frazione di anno, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere tutti gli Ordini o parte di essi.

21. Responsabilità contrattuale

- 21.1. Il Fornitore sarà responsabile ai sensi di legge nei confronti dell'Acquirente di tutti i danni che possano derivare a quest'ultimo dall'inadempimento del Fornitore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) oneri legali sostenuti dall'Acquirente per mancato adempimento da parte del Fornitore dei suoi obblighi in riferimento all'Ordine(i), (ii) importi che l'Acquirente dovesse pagare all'Operatore (iii) eventi che possano interessare l'operatività e/o la funzionalità dei prodotti dall'Acquirente e/o della linea di produzione dell'Acquirente, (iv) qualsiasi importo dovuto ad altro Fornitore in conseguenza dell'intralcio causato alle attività di produzione e sviluppo e manutentive da parte dell'Acquirente, (v) danni indiretti o consequenziali.
- 21.2. Il Fornitore prende espressamente atto che l'Acquirente svolge attività di produzione e manutenzione di prodotti e sistemi elettromeccanici di beni destinati ad essere installati in ambito industriale e che qualsiasi difetto dei beni o dei servizi resi, ritardo di Consegna, adempimento parziale e, in ogni caso, inadempimento, può comportare l'interruzione dell'attività di impresa o di parte di essa con impossibilità e/o ritardo a carico dell'Acquirente delle consegne ai propri clienti.
- 21.3. Le penali di qualsiasi tipo previste nel presente Contratto o nell'Ordine non costituiscono in alcun caso rimedio esclusivo al danno subito dall'Acquirente in conseguenza del relativo mancato adempimento da parte del Fornitore. Nel caso in cui il danno effettivo subito dall'Acquirente superi l'importo delle penali, l'Acquirente avrà facoltà di pretendere l'integrale risarcimento del danno patito e/o patiendo, nonché di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legge.
- 21.4. Il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne e manlevare l'Acquirente, i suoi dirigenti, amministratori, dipendenti e/o assicuratori da e contro qualsiasi richiesta di risarcimento, perdite, responsabilità, cause legali, sentenze, costi e spese (ivi inclusi gli onorari agli avvocati) o situazioni analoghe in ogni caso correlate a decesso o ferimento di chiunque (ivi inclusi ma non limitatamente ai dipendenti dell'Acquirente), o perdite o danni causati alla proprietà di terzi (incluse le proprietà dell'Acquirente) allorché le stesse derivino o scaturiscano da atti o omissioni (ivi inclusi, ma non limitatamente ad eventuali difetti dell'Elemento e/o relativa documentazione tecnica) del Fornitore durante l'esecuzione dell'Ordine.

22. Forza maggiore

- 22.1. Se l'esecuzione di qualsiasi parte dell'Ordine da parte del Fornitore o dell'Acquirente sia impedita o ritardata da qualsiasi motivo che esuli da controllo e colpa della Parte interessata, a cui detta Parte non può porre rimedio agendo in modo diligente, ivi inclusi ma non limitatamente a (atti di) guerra,

sabotaggio, insurrezione, tumulto o altri atti di disobbedienza civile, atti terroristici, interruzione o ritardo dei mezzi di trasporto (esclusi quelli del Fornitore o degli eventuali subcontraenti di cui il Fornitore dovesse avvalersi), azioni di qualsiasi governo, ente o dipartimento dello stesso, atti giudiziari, vertenze di lavoro, scioperi (esclusi gli scioperi dei dipendenti del Fornitore, dei suoi subcontraenti e dell'Acquirente), sommosse, sinistri, incendio, esplosioni, inondazioni, uragani o altre cause di forza maggiore, la Parte interessata dovrà essere esonerata da tale adempimento nella misura in cui la stessa sia impedita o ritardata dalla causa di forza maggiore per tutto il tempo in cui si verifichi detta causa di forza maggiore e l'esecuzione dell'Ordine sarà sospesa per tutto il tempo e nella misura in cui detta causa di forza maggiore impedisca o ritardi la sua esecuzione.

- 22.2. Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia sospesa per forza maggiore per un periodo eccedente novanta (90) giorni, la Parte che non abbia invocato la forza maggiore potrà risolvere l'Ordine senza incorrere in alcuna responsabilità e non sarà tenuta ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Ordine risolto.
- 22.3. Non saranno, in ogni caso, considerate cause di forza maggiore (i) le fermate imposte dalle autorità competenti per inosservanza delle norme e leggi applicabili al presente Contratto da parte del Fornitore e (ii) i ritardi di Consegna dei subcontraenti.
- 22.4. Per ottenere la sospensione dei propri obblighi per forza maggiore, la Parte interessata dovrà informare l'altra Parte dando notifica scritta del ritardo ed indicando, altresì, la causa di forza maggiore invocata, entro cinque (5) giorni di calendario dal momento in cui la Parte che invoca la forza maggiore sia venuta a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza della causa di forza maggiore in questione.
- 22.5. La Parte interessata dal caso di forza maggiore dovrà adoperarsi per mitigare l'effetto di tale caso di forza maggiore.
- 22.6. La colpa o il dolo imputabile al subcontraente del Fornitore in nessun caso dovrà essere considerata un evento di forza maggiore ai fini dell'Ordine.

23. Obblighi del Fornitore in relazione alla propria organizzazione

- 23.1. Il Fornitore si impegna a svolgere l'incarico affidatogli a regola d'arte e a proprio esclusivo rischio, con organizzazione dei mezzi necessari e del personale, specializzato e di comprovata esperienza e competenza, dallo stesso Fornitore scelto, regolarmente assunto e retribuito nel rispetto del CCNL di riferimento. L'Acquirente si riserva di richiedere al Fornitore, che sarà tenuto a fornirli tempestivamente, documentazione comprovante l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi in favore del personale impiegato nell'esecuzione della fornitura. Il Fornitore dichiara espressamente e garantisce che: (i) tutto il personale impiegato sarà regolarmente assunto nel rispetto della normativa giuslavoristica vigente; (ii) provvederà a osservare scrupolosamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (iii) provvederà a osservare tutte le disposizioni normative applicabili in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (iv) tutto il personale impiegato non sarà sottoposto a condizioni di lavoro e/o a metodi di sorveglianza degradanti.
- 23.2. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in regola con tutti gli obblighi di legge (assicurativi, previdenziali, contributivi, fiscali ecc.) nei confronti di tale personale; riconosce espressamente che è a suo carico qualsiasi responsabilità, onere e rischio inerente i rapporti di lavoro con lo stesso; di

conseguenza dichiara e riconosce che nessun rapporto di dipendenza (o di collaborazione autonoma o quant'altro) potrà instaurarsi tra l'Acquirente e tale personale manlevando, nel contempo, l'Acquirente da qualsiasi responsabilità, onere e rischio in merito.

- 23.3. Il Fornitore nell'esercizio della propria attività si impegna ad utilizzare macchine ed attrezzature dotate dei dispositivi di sicurezza previsti dalle normative in vigore.
- 23.4. Il Fornitore - qualora sia previsto il suo accesso presso gli impianti e stabilimenti dell'Acquirente e fermo quanto previsto al successivo articolo 24 - sarà, altresì, tenuto nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, a compilare e sottoscrivere il "D.U.V.R.I." predisposto dall'Acquirente quale condizione per l'accesso. Con tale compilazione il Fornitore prende conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente cui è chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività da espletare, nonché ai rischi dovuti alle possibili interferenze, altresì impegnandosi a far rispettare scrupolosamente dal personale impegnato nell'esecuzione della fornitura quanto indicato nel DUVRI. In tutti i casi, ivi inclusi quelli che non prevedono l'accesso agli impianti e stabilimenti dell'Acquirente, il Fornitore è obbligato a osservare e applicare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e a fare osservare dette disposizioni al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura.
- 23.5. Il Fornitore non potrà permettere l'accesso presso gli impianti e gli stabilimenti dell'Acquirente o di terzi clienti finali a personale e/o veicoli non preventivamente autorizzati dall'Acquirente, il quale potrà rifiutare l'accesso a personale e/o veicoli del Fornitore non previamente autorizzati. Durante la presenza del personale del Fornitore presso impianti e stabilimenti dell'Acquirente o di terzi clienti finali, al Fornitore è fatto divieto di iniziare lavori potenzialmente pericolosi o di usare attrezzature che potrebbero causare danni agli impianti ed alle attrezzature ivi esistenti o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei luoghi o essere causa di incidenti e/o infortuni, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Acquirente tramite il rilascio di specifica autorizzazione scritta.
- 23.6. Per ragioni di sicurezza, l'Acquirente avrà il diritto di controllare tutti i veicoli del Fornitore, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di accesso agli impianti e stabilimenti dell'Acquirente e/o di terzi ai sensi del presente Contratto.
- 23.7. Nel caso di accesso da parte del Fornitore e/o dei suoi eventuali subcontraenti agli impianti e/o stabilimenti dell'Acquirente e/o di terzi clienti finali, l'inosservanza e il mancato adempimento alle norme di sicurezza e/o l'inosservanza alle istruzioni fornite e/o l'uso non corretto delle autorizzazioni scritte rilasciate dall'Acquirente costituirà grave inadempienza e potrà dar luogo alla risoluzione immediata di tutti gli Ordini o di parte di essi, ferme restando a carico del Fornitore tutte le responsabilità a lui derivanti a norma di legge, per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione della fornitura oggetto dell'Ordine o in conseguenza della stessa. Qualora nelle aree di svolgimento della fornitura operassero per l'Acquirente altre imprese, il Fornitore dovrà coordinare, previo accordo tra le Parti, la propria organizzazione e le proprie attività in modo tal da evitare ostacoli o da non provocare inconvenienti alle attività di tali imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti in modo sinergico. Qualora il Fornitore non adottasse un comportamento adeguato, l'Acquirente avrà il diritto di sospendere la fornitura a danno dello stesso e di addebitargli tutte le maggiori spese originate da tale fatto. Ogni incidente e/o infortunio che coinvolga personale e/o mezzi ed attrezzature delle Parti e degli eventuali subcontraenti, dovrà essere comunicato immediatamente, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, anche all'Acquirente.

23.8. In caso di attività svolta presso l'Acquirente e/o il terzo cliente finale il Fornitore si impegna a

- (a) trasmettere all'Acquirente idonea documentazione di sicurezza - quale un documento di valutazione dei rischi o un Piano Operativo per la Sicurezza dei lavoratori (P.O.S.), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. - che tutto il personale del Fornitore dovrà conoscere ed osservare, contenente tra le altre almeno le seguenti informazioni generali: i dati identificativi dell'azienda (nominativo del Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico Competente, quest'ultimo ove necessario); la descrizione generale dell'attività (singole lavorazioni svolte, ecc.); l'elenco delle attrezzature di lavoro utilizzate; l'elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati (con le relative schede di sicurezza); l'individuazione delle misure preventive e protettive; i riferimenti alle procedure di lavoro, quando previste; l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) forniti ai lavoratori (ove previsti); la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori; informazioni specifiche relative alle misure di prevenzione e sicurezza previste per il sito cui la fornitura si riferisce;
- (b) osservare e far osservare dai propri dipendenti le seguenti disposizioni: (i) prima dell'installazione dei prodotti e dell'esecuzione della Fornitura occorre attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dall'Acquirente e/o dal terzo cliente finale (DUVRI, P.S.C., gestione emergenze) prendendo cognizione di eventuali rischi specifici ambientali relativi all'area di lavoro; (ii) non rimuovere o modificare dispositivi, segnalazioni od altri mezzi di sicurezza e di protezione senza l'autorizzazione dell'Acquirente; (iii) segnalare immediatamente all'Acquirente le condizioni del pericolo di cui venisse a conoscenza; (iv) osservare tutte le disposizioni dell'Acquirente in caso di emergenza (incendio, evacuazione locali, ecc...); (v) fornire e far indossare gli opportuni D.P.I., quando previsto nella documentazione di sicurezza del Fornitore, fornire e far indossare la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione, la data di nascita, l'indicazione del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 18, comma 18, lettera u) del D.Lgs. 81/2008 come modificato dalla L. 136/2010 e fornendo altresì, se lavoratore autonomo, l'indicazione del cliente finale;
- (c) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di stretta competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e di altre persone.

23.9. Il Fornitore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, manlevando e tenendo indenne l'Acquirente da ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi e/o conseguenza pregiudizievole in cui l'Acquirente dovesse incorrere in conseguenza dell'inosservanza stessa.

24. Assicurazione

24.1. Senza pregiudizio alcuno per le responsabilità e gli obblighi di cui al presente Contratto ed ai singoli Ordini, il Fornitore dovrà sottoscrivere e mantenere efficace, a sue proprie spese, una polizza di assicurazione RCT/RCO/RCP con previsione di un adeguato massimale con una primaria società di assicurazioni in relazione all'attività svolta ai sensi del presente Contratto e di ciascun Ordine e necessaria per la copertura delle sue responsabilità di cui al presente Contratto e all'Ordine per importi congrui con gli obblighi assunti e per i possibili danni che possa subire l'Acquirente. Il

Fornitore dovrà, su richiesta dell'Acquirente, dare prova di aver sottoscritto la copertura assicurativa di cui alla presente clausola, consegnando all'Acquirente copia dei relativi certificati di assicurazione e dei loro eventuali rinnovi nonché evidenza del pagamento dei relativi premi.

25. Cessione e trasferimento da parte del Fornitore

25.1. Il Fornitore non potrà cedere alcuno dei suoi benefici, crediti, diritti e rimedi e/o trasferire alcuno dei suoi obblighi derivanti dal presente Contratto e/o dagli Ordini a terzi senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Nel caso in cui il consenso venga concesso, il Fornitore resterà in ogni caso solidalmente responsabile con il terzo cessionario nei confronti dell'Acquirente e/o di qualsiasi avente diritto di quest'ultimo per tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto e negli Ordini ceduti.

25.2. Nell'eventualità in cui si preveda un Cambio di Controllo del Fornitore, quest'ultimo dovrà:

- (a) informare immediatamente (e, comunque, prima del perfezionamento del Cambio di Controllo) l'Acquirente mediante notifica scritta di tale evento ed identificare la potenziale parte acquirente/investitrice, la prevista modifica nella composizione del capitale sociale o qualsiasi altro cambiamento, fornendo altresì informazioni attinenti all'Acquirente durante la procedura del Cambio di Controllo;
- (b) nel caso in cui tale Cambio di Controllo sia a favore di un soggetto che non è ben accolto dall'Acquirente a causa ad esempio di conflitto di interesse in essere, latente o potenziale, ovvero a causa di inadeguatezza tecnica e/o giuridica e/o inaffidabilità di tale soggetto, l'Acquirente avrà diritto di recedere con un preavviso di 15 (quindici) da tutti gli Ordini o da parte di essi, entro trenta (30) giorni dalla data in cui l'Acquirente sia venuto a conoscenza del Cambio di Controllo all'interno dell'azienda del Fornitore senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso e/o risarcimento in relazione all'esercizio da parte dell'Acquirente di tale diritto.

26. Oneri fiscali, valutari e contributivi

26.1. Le eventuali irregolarità poste in essere dal Fornitore e/o da eventuali suoi SubAppaltatori in relazione agli obblighi previsti dalla vigente normativa fiscale, valutaria e contributiva, che comportino l'applicazione diretta ed in via solidale tra Acquirente e Fornitore di pene pecuniarie, multe, ammende o sanzioni di qualunque tipo saranno ad esclusivo carico del Fornitore, con diritto ad immediata rivalsa da parte dell'Acquirente.

27. Divieti relativi a persone sottoposte a sanzioni

27.1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce che si asterrà da qualsivoglia tipo di rapporto commerciale con persone fisiche o giuridiche, istituzioni, entità, organizzazioni o paesi che abbiano lo status di Soggetto Sanzionato. Tale obbligo di astensione del Fornitore include, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la vendita, il noleggio, lo scambio, la cauzione o la ricezione a qualsiasi titolo di beni e servizi da Soggetti Sanzionati. Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle seguenti regole per tutta la durata del presente Contratto: i) chiederà sempre l'approvazione dell'Acquirente prima di condurre qualsiasi trattativa con soggetti che, in base alla due diligence del Fornitore, si qualifichino o possano potenzialmente qualificarsi come Soggetti Sanzionati; ii) fornirà prontamente all'Acquirente tutte le informazioni relative ai propri clienti e/o fornitori che l'Acquirente riterrà necessarie per condurre i necessari controlli; iii) cesserà immediatamente tutti i contatti commerciali, di qualsiasi natura, con clienti o fornitori che si qualifichino o possano potenzialmente qualificarsi come Soggetti Sanzionati; e iv) informerà

immediatamente l'Acquirente, non appena ne verrà a conoscenza, se un proprio fornitore o cliente si qualifichi o possa potenzialmente qualificarsi come Soggetto Sanzionato.

- 27.2 Per Soggetto Sanzionato si intende (i) qualsiasi persona elencata in (a) uno qualsiasi dei regolamenti sanzionatori adottati dall'Unione Europea ai sensi dell'articolo 215 TFUE, o da analoghi regolamenti adottati a livello nazionale o internazionale, (b) elenchi di soggetti sottoposti a misure restrittive e/o di congelamento dei beni designati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito e da qualsiasi altra giurisdizione applicabile o (c) qualsiasi altro elenco di parti soggette a limitazioni mantenuto da qualsiasi autorità governativa o sovranazionale; o (ii) qualsiasi persona controllata da o controllante per almeno il cinquanta per cento (50%) (individualmente o complessivamente, direttamente o indirettamente) un Soggetto Sanzionato.

28 Divieti relativi a beni e servizi sottoposti a sanzioni

- 28.1 Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce che i beni oggetto del presente Contratto non comprendono, incorporano né concernono, in alcun modo, neanche quali componenti oggetto di trasformazione, beni qualificabili come Prodotti Sanzionati. A tale proposito il Fornitore dichiara e garantisce altresì che i beni oggetto del Contratto non dipendono da transazioni quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la vendita, il noleggio, lo scambio, la cauzione o la ricezione a qualsiasi titolo di Prodotti Sanzionati. Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle seguenti regole per tutta la durata del presente Contratto: i) fornirà prontamente all'Acquirente tutta la documentazione di origine richiesta dalle competenti autorità o comunque ritenuta opportuna dall'Acquirente, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, Mill Test Certificate per i prodotti siderurgici anche oggetto di trasformazioni incorporati nei beni oggetto del Contratto; ii) sostituirà senza ritardo eventuali beni qualificati o qualificabili quali Prodotti Sanzionati con prodotti di caratteristiche almeno equivalenti senza aggravio dei costi a carico dell'Acquirente; e iii) informerà immediatamente l'Acquirente, non appena ne verrà a conoscenza, qualora i beni oggetto del presente Contratto si qualifichino o possano potenzialmente qualificarsi come Prodotti Sanzionati.
- 28.2 Per Prodotto Sanzionato si intende (i) qualsiasi prodotto, componente, sottoprodotto, derivato, il cui scambio a qualsiasi titolo, ivi inclusi vendita, acquisto, esportazione, importazione, trasporto, risulti limitata e/o vietata in base a (a) uno qualsiasi dei regolamenti sanzionatori adottati dall'Unione Europea ai sensi dell'articolo 215 TFUE, o da analoghi regolamenti adottati a livello nazionale o internazionale, (b) analoghe misure restrittive e/o di congelamento dei beni designati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito e da qualsiasi altra giurisdizione applicabile o (c) qualsiasi altro provvedimento restrittivo della circolazione dei beni adottato da qualsiasi autorità governativa o sovranazionale.
- 28.3 L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituirà una violazione rilevante e sostanziale del Contratto da parte del Fornitore con conseguente obbligo di manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto delle obbligazioni che precedono.

29 Modello ex D.Lgs. 8 Giugno 2001, n.231 e Codice Etico

Con l'accettazione delle presenti condizioni generali di Acquisto il Fornitore conferma di aver preso visione e di aver accettato il Codice Etico (parte integrante del predetto modello) adottato dall'Acquirente e consultabile su sito www.phase.eu. PMC specifica che, in caso di violazioni, potrà risolvere il contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c. e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

30 Legge applicabile

La validità, l'esecuzione, l'interpretazione e, in generale, tutte le controversie relative e/o connesse al presente Contratto, agli Ordini ed alle relative modifiche/variazioni sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana.



Phase Motion Control S.p.A.

Headquarters / Legal address
Via Luigi Cibrario 4,
16154 Genova, Italy

Warehouse
Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 4,
16154 Genova, Italy

Ph.+39 010 835161
info@phase.eu
administration@pec.phase.eu

Cap Soc. Int. Versato Euro 5.000.000
Iscr. Reg. Imprese di Genova - R.E.A. GE - 343807
C.F./P.IVA IT03425740101

www.phase.eu

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

31 Foro competente

Per espressa volontà di ambedue le Parti, ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in qualsiasi modo connessa al presente Contratto e/o al singolo(i) Ordine(i) e/o comunque relativa alla sua(loro) interpretazione e/o esecuzione e/o validità e/o efficacia, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice italiano con competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Genova, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di giurisdizione e competenza giudiziaria ed escluso ogni Foro alternativo e/o concorrente.

32 Miscellanea

- a. L'eventuale nullità parziale del presente Contratto o di singole clausole dello stesso e/o di singole pattuizioni non comporterà in alcun caso la nullità dell'intero Contratto ma si intenderà priva di efficacia la clausola(e) e/o le pattuizioni gravate da nullità, intendendosi quanto precede dichiarato anche ai fini dell'articolo 1419 c.c.
- b. Il rapporto tra le Parti per la fornitura di beni o la prestazione di servizi ai sensi degli Ordini è regolato esclusivamente dal presente Contratto e dai singoli Ordini, dandosi le Parti reciprocamente atto che ogni altro documento, anche avente natura contrattuale, scambiato tra esse non avrà efficacia ai fini del rapporto stesso se non approvato per iscritto da entrambe le Parti ai sensi del presente Contratto.
- c. Le comunicazioni e/o notificazioni ai fini del presente Contratto e/o degli Ordini si intenderanno validamente trasmesse se indirizzate agli indirizzi di cui in epigrafe e con mezzo idoneo ad accertare la ricezione da parte del destinatario.
- d. In aggiunta e senza pregiudizio rispetto ad altre previsioni contenute nel presente accordo, e nei relativi allegati, il Fornitore acconsente a che, una volta che il Progetto si sia concluso e i Servizi/Prodotti siano stati forniti, Phase potrà pubblicizzare sul proprio sito web o pubblicare articoli su quotidiani o stampa specializzata a proprie spese descrivendo i Servizi/Prodotti.

Luogo: _____

Data: _____

L'Acquirente

Il Fornitore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le Parti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente gli articoli numeri 1.2 (Autonomia degli Ordini), 1.5 (Recesso), 3.3 (Forma dell'Ordine e di eventuali modifiche), 3.4 (Accettazione dell'Ordine), 3.6 (Modulazione delle Consegne), 4.1 (Prezzi), 5.4 (Limitazione delle eccezioni), 9.2 (Licenze di esportazione e risoluzione), 9.3 (Licenze di esportazione e sospensione di pagamenti), 11.1 (Ritardi non imputabili), 11.3 (Rimedi per il ritardo), 12.1 (Visite), 13.1-13.2-13.3 (Rimedi



Phase Motion Control S.p.A.

Headquarters / Legal address
Via Luigi Cibrario 4,
16154 Genova, Italy

Warehouse
Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 4,
16154 Genova, Italy

Ph.+39 010 835161
info@phase.eu
administration@pec.phase.eu

Cap Soc. Int. Versato Euro 5.000.000
Iscr. Reg. Imprese di Genova - R.E.A. GE - 343807
C.F./P.IVA IT03425740101

www.phase.eu

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

per la non-conformità), 13.6 (Non-conformità e sospensione dei pagamenti), 14.3 (Periodo di garanzia), 14.4 (Contenuto della garanzia), 16.1 (Divieto di sub-appalto), 18.2 (Manleva per violazione di proprietà intellettuale), 19 (Clausole risolutive espresse), 20.2 (Manleva per inadempimento), 21.4 (Manleva), 22.2 (Risoluzione per causa di forza maggiore), 22.4 (Comunicazione evento di forza maggiore), 23.1 (Documentazione sul pagamento delle retribuzioni), 23.2 (Manleva rispetto ai lavoratori), 23.5-23.6 (Limitazioni degli accessi), 23.9 (Manleva in materia di sicurezza), 25.1 (Divieto di cessione), 25.2 (Cambio di Controllo e diritto di recesso), 31 (Foro competente), 32°. (Nullità parziale), 32b. (Forma scritta), 32 d. (Pubblicità)

Luogo: _____

Data: _____

L'Acquirente

Il Fornitore
